

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 10.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Conto finanziario

1. Il conto finanziario della regione Veneto per l'esercizio 1992 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio 1992

1. Le entrate derivanti:

- da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote da esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
- da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;
- da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- da contabilità speciali

accertate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

	lire
in	10.963.214.845.782
delle quali sono state riscosse	9.428.359.818.487
e sono rimaste da riscuotere	1.534.855.027.295

Art. 3

Spese di competenza dell'esercizio 1992

1. Le spese per:

- gli organi, le strutture ed i servizi dell'Amministrazione generale;
- il sostegno del settore primario, secondario ed energetico;
- la razionalizzazione del settore terziario;

- interventi nel campo delle abitazioni;
- il potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio;
- la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente;
- la riqualificazione dei sistemi di protezione sociale e sanitaria dei cittadini;
- le strutture ed i servizi per la cultura, la scuola, la formazione professionale ed il tempo libero;
- gli oneri non ripartibili e per le contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

	lire
in	11.225.699.101.545
delle quali sono state pagate	9.626.909.934.848
e sono rimaste da pagare	1.598.789.166.697

Art. 4

Residui attivi dell'esercizio 1991 e precedenti

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1991 risultavano stabiliti

	lire
in	3.704.210.118.949
dei quali nell'esercizio 1992 sono stati riscossi	1.321.975.229.701
sono stati riaccertati in meno	78.928.412.167
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1992	2.303.306.477.081

Art. 5

Residui passivi dell'esercizio 1991 e precedenti

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1991 risultavano stabiliti

	lire
in	2.642.823.688.870
dei quali nell'esercizio 1992 sono stati pagati	1.127.985.376.710
sono stati eliminati	669.314.389.490
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1992	845.523.922.670

Art. 6

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1992

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1992 (articolo 2) lire
- 1.534.855.027.295

— Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	lire 2.303.306.477.081
Residui attivi al 31 dicembre 1992	3.838.161.504.376

Art. 7

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1992

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

— somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1992 (articolo 3)	lire 1.598.789.166.697
— somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	845.523.922.670
Residui passivi al 31 dicembre 1992	2.444.313.089.367

Art. 8

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 1992 è determinata come segue:

	lire
— Differenza di cassa al 31-12-1991	6.734.423.933
— Riscossioni dell'esercizio 1992:	
in conto residui	1.321.975.229.701
in conto competenza	9.428.359.818.487
	<u>10.750.335.048.118</u>
	10.743.600.624.255
— Pagamenti dell'esercizio 1992:	
in conto residui	1.127.985.376.710
in conto competenza	9.626.909.934.848
	<u>10.754.895.311.558</u>
Deficit di cassa al 31 dicembre 1992	11.294.687.303

Art. 9

Situazione amministrativa

1. È accertato nella somma di lire 1.382.553.727.706 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 1992 come risulta dai seguenti dati:

Attivo	lire
— Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 1991	1.054.652.006.146
— Entrate accertate nell'esercizio 1992	10.963.214.845.782
— Diminuzione residui attivi provenienti dall'esercizio 1991 e precedenti:	
- accertati all'1-1-1992	3.704.210.118.949
- accertati al 31-12-1992	3.625.281.706.782
	<u>78.928.412.167</u>
In meno	78.928.412.167
Totale attivo	11.938.938.439.761

Passivo	lire
— Spese impegnate nell'esercizio 1992	11.225.699.101.545
— Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 1991 e precedenti:	
- accertati all'1-1-1992	2.642.823.688.870
- accertati al 31-12-1992	1.973.509.299.380
	<u>669.314.389.490</u>
In meno	669.314.389.490
Totale	10.556.384.712.055
Saldo finanziario positivo	1.382.553.727.706
Totale a pareggio dell'attivo	11.938.938.439.761

Art. 10

Approvazione rendiconti 1992 degli enti regionali

1. Sono approvati i rendiconti finanziari dell'esercizio 1992 degli Enti regionali sottoelencati nelle risultanze complessive di entrata e di spesa a fianco di ognuno indicate:

Ente	Fondo di cassa al 31-12-1991	Riscossioni al 31-12-1992	Pagamenti al 31-12-1992	Fondo di cassa al 31-12-1992	Residui attivi	Residui passivi	Avanzo di amministraz.
ESAV							
Azienda Regionale delle Foreste (ARF)	536.126.087	5.814.589.231	5.813.646.595	537.068.723	2.590.331.791	1.833.533.169	1.293.867.345
Istituto regionale per le ville venete (IRVV)	6.698.052.809	36.155.954.975	4.829.052.728	38.024.955.056	2.693.600.000	36.969.618.583	3.748.936.473
Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia, Thiene	2.320.524.350	4.619.038.535	4.757.267.504	2.182.295.381	1.664.358.988	1.212.348.551	2.634.305.818
ESU - Venezia	713.684.834	11.498.745.934	9.892.861.623	2.319.569.145	3.826.784.898	2.961.405.260	3.184.948.783
ESU - Padova							
ESU - Verona	1.022.488.209	8.309.513.597	7.726.398.849	1.605.602.957	1.358.126.803	1.835.546.125	1.128.183.635
Ente Parco Colli Euganei							

Art. 11

Conto generale del patrimonio

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'anno finanziario 1992 di cui all'articolo 104 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

Pupillo

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale. Della uscita di detta pubblicazione verrà data comunicazione ai lettori con sufficiente anticipo, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 10

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Angelo Tanzarella, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 novembre 1993, n. 44/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 361 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Graziano Tovo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 dicembre 1993, n. 10594;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 dicembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 1994, n. 311/22712, ha trasmesso, con osservazioni, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per il bilancio, controllo di gestione e credito;
- Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.